



COMUNE DI AIELLI  
(PROVINCIA DI L'AQUILA)  
67041 P.zza F. Angelitti P.iva 00098910664  
TEL. 0863/789139 – FAX 0863/789140  
www.comunediaielli.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 11

## ORDINANZA POLIZIA LOCALE

N. 3 DEL 26-06-2020

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: Emergenza idrica in agricoltura e tutela ambientale. Sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale.**

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno, il Responsabile dell'Ufficio Vigilanza SOCIALI GIANCARLO

### ILSINDACO

CONSIDERATO che le falde acquifere, sia di superficie che profonde, a causa delle inefficaci precipitazioni verificatesi nell'ultimo biennio risultano notevolmente al di sotto delle medie stagionali e di quelle rilevate negli ultimi quindici anni;

CONSIDERATO che al momento nel bacino fucense l'unico apporto idrico di rilevante interesse è rappresentato dall'attività di integrazione idrica della canalizzazione svolta dal Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che il repentino cambiamento delle condizioni climatiche andrà a determinare inevitabilmente lo stato di secca dei canali, poiché il quantitativo di acqua potenzialmente integrabile dal Consorzio di Bonifica, mediante emungimento di acqua dai pozzi, è di gran lunga inferiore a quello normalmente prelevato dai produttori agricoli;

CONSIDERATO che è opportuno prevenire il repentino abbassamento dei livelli di acqua nella canalizzazione e di preservare al meglio le falde acquifere sotterranee, già in condizioni di minime quote storiche;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica n.6777 del 18.04.2020 con la quale, al fine di prevenire lo stato di emergenza, sono stati invitati i Sindaci dei Comuni con interesse specifico nel territorio fucense a prevedere politiche irrigue atte al contenimento e all'equa ripartizione di dette risorse tra cui il fermo dell'irrigazione nei fine settimana;

VISTA l'urgente necessità di adottare provvedimenti al fine di prevenire lo stato di emergenza, problemi di carattere ambientale, igienico-sanitarie di ordine pubblico determinato

dall'impossibilità degli imprenditori agricoli di effettuare una pur minima irrigazione delle colture in atto nelle proprie aziende;

VISTO l'art.1 del Protocollo d'intesa firmato in data 11 giugno 2020 tra la Prefettura U.T.G. di L'Aquila, le associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione degli Agricoltori Italiani, il Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri Garigliano e i Sindaci coinvolti, che determina la sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli a decorrere da sabato 27/06/2020 dalle ore 12:00 alle 05:00 di lunedì, per ogni fine settimana sino al 31/08/2020; DATO ATTO che la situazione prospettata presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcuno indugio, per la tutela di pubblico interesse;

RILEVATO che l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 al 4° comma prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e che per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza Pubblica;

TENUTO CONTO che nella fattispecie in esame si è in presenza di una situazione che potrebbe arrecare disordine pubblico a seguito del diffuso malcontento degli agricoltori, anche legato all'emergenza sanitaria Covid-19, qualora non venisse adottato un provvedimento urgente a tutela della loro attività agricola, il cui tornaconto può risultare compromesso dalla imperversante carenza idrica; CONSIDERATO che le Ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che reprimerli;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza di provvedere attraverso l'emanazione di apposita Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente;

VISTO l'art.54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

#### ORDINA

La sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nell'ambito del territorio comunale, mediante attingimento dell'acqua da qualsiasi fonte, compresi pozzi privati, a decorrere dalle ore 12,00 di sabato 27/06/2020 fino alle ore 5,00 del lunedì e ciò per ogni ulteriore fine settimana successivo, con i medesimi orari, fino al 31/08/2020.

Della mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente atto ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.o in alternativa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs 267/2000;

#### DISPONE

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza. La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e trasmesso alla locale Stazione C.C., e al Comando della Polizia Provinciale.

#### AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi).

Aielli, 26-06-2020

Il Sindaco

Enzo Di Natale



Ordinanza ORDINANZA POLIZIA LOCALE n.3 del 26-06-2020 COMUNE

dl n 362/20

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n 69) dal 26/06 al 31/08/2020

Aielli Li 26/06/2020



IL MESSO COMUNALE  
NUCCI GIUSEPPE

*Giuseppe Nucci*